Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 25 ottobre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 25 OTTOBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 74: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Debito redimibile 5 % - 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace. —** Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DICIASSETTESIMA estrazione del 10 ottobre 1975. Parte seconda: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(7577)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di cinque francobolli celebrativi del XXV Anno Santo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1974, n. 491, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1338 del 7 febbraio 1975;

Decreta:

E' emessa una serie di cinque francobolli celebrativi del XXV Anno Santo nei valori da L. 40, L. 50, L. 90, L. 150 e L. 180.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: per i valori da L. 40, L. 50, L. 150 e L. 180, mm 24 × 40, per il valore da L. 90, mm 48 × 40; formato stampa: per i valori da L. 40, L. 50, L. 150 e L. 180, mm 20 × 36, per il valore da L. 90, mm 44 × 36; dentellatura: 14; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 40 e L. 50; otto milioni da L. 90, da L. 150 e da L. 180; foglio: per i valori da L. 40, L. 50, L. 150 e L. 180, 50 esemplari, per il valore da L. 90, 25 esemplari; colori: policromia (leggende in oro).

Le vignette riproducono: per i valori da L. 40, L. 50, L. 150 e L. 180 quattro statue di angeli del ponte Sant'Angelo, in Roma, e rappresentano:

l'angelo con il cartiglio, nel valore da L. 40;
l'angelo con la colonna, nel valore da L. 50;
l'angelo con la corona di spine, nel valore da L. 150;
l'angelo con la croce, nel valore da L. 180.

Nel valore da L. 90 è riprodotta una veduta del ponte Sant'Angelo con la cupola di S. Pietro sullo sfondo.

Tutti i valori recano, in alto, la leggenda « ANNO SANTO 1975 », in basso la parola « ITALIA » seguita dalla indicazione del valore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1975
Registro n. 38 Poste, foglio n. 198

(8877)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto ministeriale 26 maggio 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 26 luglio 1973 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974:

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 17 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, secondo il seguente testo:

« Il consiglio di amministrazione è composto da undici a sedici membri elettivi, il numero dei quali è determinato dall'assemblea ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8928)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Viste le leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1974, con il quale è stato ricostituito, per il triennio decorrente dalla stessa data, il comitato tecnico idrocarburi, di cui all'art. 41 della predetta legge n. 6;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 26 aprile 1974, n. 170, è stato chiamato a far parte del comitato in questione il dott. Vittorio Ugo Ristagno, all'epoca direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Ritenuto che il dott. Vittorio Ugo Ristagno è stato ora collocato fuori ruolo;

Ritenuto che con decreto ministeriale 3 aprile 1975 il dirigente generale prof. Giuseppe Ammassari è stato preposto, a decorrere dal 4 aprile 1975, alla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Giuseppe Ammassari, dirigente generale preposto alla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, è chiamato a far parte del comitato tecnico per gli idrocarburi per i pareri previsti dalla legge 26 aprile 1974, n. 170, nelle premesse citata, in sostituzione del dott. Vittorio Ugo Ristagno collocato fuori ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1975
Registro n. 10 Industria, foglio n. 30

(8750)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì;

Viste le dimissioni del sig. Giorgio Liverani componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota n. 7281 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giulio Lattanzi in sostituzione del signor Giorgio Liverani, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giulio Lattanzi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Giorgio Liverani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1975

p. *Il Ministro:* DEL NERO

(8694)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Classificazione fra le provinciali di ventisette strade in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 14 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera in data 5 agosto 1974, n. 234, con la quale l'amministrazione provinciale di Novara ha chiesto la provincializzazione delle seguenti ventotto strade comunali:

1) di Borgolavezzaro: dalla strada provinciale « Borgolavezzaro-Cilavegna » al confine con la provincia di Pavia, dell'estesa di km 1 + 754;

2) di Pettenasco: dalla strada statale n. 229, in Pettenasco, alla strada provinciale « Omegna-Armeno », nei pressi dell'abitato di Agrano (frazione di Omegna), dell'estesa di km 4 + 615;

3) di Coiromonte: dalla strada provinciale « delle Due Riviere » agli abitati di Sovazza e di Coiromonte (frazioni di Armeno), dell'estesa di km 2 + 955;

4) di Belgirate: dalla strada statale n. 33, in Belgirate, alla località denominata « Falchetti », dell'estesa di km 3 + 130;

5) di Chesio: dalla strada provinciale « di Loreglia » all'abitato di Chesio (frazione di Loreglia), della estesa di km 0 + 868;

6) Germagno-Loreglia: dal comune di Germagno al comune di Loreglia, dell'estesa di km 2 + 356;

7) di Santino: dalla strada provinciale « Santino-Rovegro », in Santino (frazione di S. Bernardino Verbano), alla regione « Ompio », dell'estesa di km 7 + 683;

8) dell'Alpe Pala: dal termine della strada provinciale « di Miazzina » all'Alpe Pala, dell'estesa di km 1 + 872;

9) di Cimamulera: dalla strada statale n. 549 allo abitato di Cimamulera (frazione di Piedimulera), dell'estesa di km 1 + 576;

10) di Calasca Castiglione-*bis*: dalla strada statale n. 549 all'abitato di Calasca, dell'estesa di km 2 + 435;

11) di Cardezza: dalla strada provinciale « di Beura » all'abitato di Cardezza (frazione di Beura), della estesa di km 2 + 300;

12) di S. Domenico: dall'abitato di Gebbo (frazione di Varzo), all'abitato di S. Domenico (frazione di Varzo), dell'estesa di km 3 + 563;

13) di Altoggio: dalla strada provinciale « di Montecrestese » all'abitato di Altoggio (frazione di Montecrestese), dell'estesa di km 4 + 128;

14) di Villette-*bis*: dall'abitato di Villette alla strada statale n. 337, nei pressi della stazione ferroviaria, dell'estesa di km 1 + 199;

15) di Olgia: dalla strada statale n. 337 agli abitati di Dissimo e di Olgia (frazione di Re), dell'estesa di km 4 + 885;

16) di Caddo-*bis*: dalla strada statale n. 33, a nord dell'abitato di Domodossola, alla strada provinciale « di Caddo », dell'estesa di km 0 + 590;

17) di Scareno: dalla strada provinciale « di Valle Intrasca » all'abitato di Scareno (frazione di Aurano), dell'estesa di km 2 + 967;

18) di Piancavallo: dall'abitato di Aurano alla strada provinciale « Premeno-Colle », dell'estesa di km 5 + 425;

19) di Crino: dalla strada provinciale « Crodo-Mozzio-Cravegna » alla strada provinciale « di Valle Antigorio-Formazza », dell'estesa di km 1 + 432;

20) di Oggiogno: dalla strada statale n. 34, presso Oggebbio, all'abitato di Oggiogno (frazione di Cannero), dell'estesa di km 4 + 116;

21) di Dagnente: dalla strada provinciale « Arona-S. Carlo-Ghevio », nell'abitato di Dagnente (frazione di Arona), all'abitato di Meina, dell'estesa di km 1 + 210;

22) di Bugnate: dalla strada provinciale « di Gargallo e Soriso », alla strada provinciale « della Cremosina », nei pressi di Pogno, dell'estesa di km 4 + 540;

23) di Colloro: dalla strada statale n. 33, in Premosello, all'abitato di Colloro (frazione di Premosello), dell'estesa di km 4 + 040;

24) di Coimo: dalla strada statale n. 337, in località « Maglietto », all'abitato di Coimo (frazione di Druogno), dell'estesa di km 0 + 824;

25) di Fontaneto: dalla strada provinciale « Solarolo-Barengo-Borgomanero » in Fontaneto, alla strada statale n. 142, in località « Piano Rosa », dell'estesa di km 5 + 452;

26) di Fomarco: dalla strada provinciale « di Pieve Vergonte » all'abitato di Fomarco (frazione di Pieve Vergonte), dell'estesa di km 1 + 960;

27) di Anzino: dalla strada provinciale « di Bannio », in località « Bivio di Anzino », all'abitato di Anzino (frazione di Bannio), dell'estesa di km 1 + 673;

28) di Cheggio: dal termine della strada provinciale « di Valle Antrona » all'abitato di Cheggio (frazione di Antrona Schieranco), dell'estesa di km 7 + 202;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 13 maggio 1975, n. 176, con il quale detto consesso ha riconosciuto che le strade anzidette hanno i requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126, ad eccezione della strada di cui al n. 12) « di S. Domenico »;

Ritenuto che le rimanenti ventisette strade possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi dello art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), indicate nelle premesse per una lunghezza complessiva di km 83 + 187 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(8553)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 19 settembre 1974 relativo alla iscrizione di una varietà di riso nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 ottobre 1974, con il quale è stata iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, la varietà di riso « Gigante Vercelli »;

Vista la domanda con la quale l'Ente nazionale risi, con sede in Milano, ha chiesto che, a norma dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, gli venga affidato, per la predetta varietà di riso, il compito della conservazione in purezza già assunto, in via provvisoria, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 19 settembre 1974;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di riso « Gigante Vercelli », di cui al decreto ministeriale 19 settembre 1974, è l'Ente nazionale risi - Milano.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

(8555)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 358 del 21 dicembre 1971, con cui l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la provincializzazione della strada di bonifica « S. Lucia » che va dalla strada statale n. 16 Adriatica alla strada provinciale Acquavivese, della lunghezza di km 7 + 400;

Visto il voto n. 135 dell'8 aprile 1975, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di circa km 7 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(8832)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento di Pomezia della S.p.a. Mac Queen attualmente condotto in locazione dalla S.p.a. Confezioni Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mac Queen, con sede in Milano, stabilimenti di Pomezia (Roma) e di Filottrano (Ancona) con effetto dal 2 gennaio 1975;

Considerato che la S.p.a. Confezioni Pomezia, con sede legale in Pomezia (Roma), conduce in locazione lo stabilimento di Pomezia della S.p.a. Mac Queen ed ha assunto le maestranze dello stabilimento stesso;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dello stabilimento di Pomezia della S.p.a. Mac Queen, attualmente condotto in locazione dalla S.p.a. Confezioni Pomezia, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8939)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto 28 gennaio 1974, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Vista la lettera n. 22074 del 6 ottobre 1975, con la quale l'Ufficio italiano dei cambi, a seguito della cessazione dal servizio del dott. Renato Manciotti, membro del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ha designato a sostituirlo il dott. Pietro Battaglia, attuale direttore dell'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Il dott. Pietro Battaglia entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Renato Manciotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro: DE MITA

(8992)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 ottobre 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Borgia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 agosto 1975, venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Borgia e la nomina del dott. Luigi Riccio a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune.

Lo scioglimento dell'organo elettivo ha concluso un lungo periodo di inattività che aveva, frattanto, determinato un rallentamento in tutti i servizi comunali pregiudicandone la funzionalità e l'efficienza.

Il commissario straordinario, pertanto, ha dovuto, fin dall'insediamento, provvedere alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi attraverso una serie di provvedimenti volti a razionalizzare e snellire il lavoro mediante una più organica ripartizione di compiti e di responsabilità.

Gli è stato, quindi, possibile dare inizio all'adozione di indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti la sistemazione della contabilità comunale nonchè il perfezionamento dei mutui a ripiano del disavanzo economico dei bilanci di previsione degli esercizi 1971 e seguenti.

In atto, poi, sono in corso le pratiche per l'esecuzione e il completamento di varie ed importanti opere pubbliche nei settori dell'edilizia (costruzione dell'edificio della scuola media, della rete idrica e fognante e del mattatoio; sistemazione delle strade interne e costruzione delle strade esterne « Pilacco e Brisella »; ampliamento del cimitero; costruzione del carcere mandamentale; ampliamento della sede municipale; ripristino edifici di culto).

In relazione a quanto sopra, non è stato possibile, entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione commissariale, provvedere alla normalizzazione dei vari servizi comunali e, nel contempo, procedere all'elezione del nuovo consiglio comunale.

Allo scopo, quindi, di non pregiudicare il conseguimento delle finalità sociali cui è rivolta l'intensa attività amministrativa in corso, si è resa necessaria la proroga, per altri tre mesi, della gestione commissariale, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Catanzaro, addì 11 ottobre 1975

Il prefetto: GENZARDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 agosto 1975, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Borgia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il dott. Luigi Riccio;

Considerato che entro il termine di mesi tre dall'insediamento dell'organo straordinario non è stato possibile, data la particolare situazione locale, provvedere alla elezione del nuovo consiglio comunale ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148, per cui occorre prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale ai sensi del secondo comma dell'articolo soprarichiamato;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, numero 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e la legge 8 marzo 1949, n. 277;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Borgia è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario, dott. Luigi Riccio, è confermato nell'incarico per il predetto periodo e continuerà ad esercitare le attribuzioni commessegli con il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1975, menzionato in narrativa.

Catanzaro, addì 11 ottobre 1975

Il prefetto: GENZARDI

(8879)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 13 ottobre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Pepe Nicola, residente in Foggia, dal 9 febbraio 1976;

Traverso Giuseppino, residente in Genova, dall'11 febbraio 1976;

Salvo Giovanni, residente in Catania, dal 16 febbraio 1976;

De Rosa Clemente, residente in Napoli, dal 17 febbraio 1976;

D'Agosto Luigi, residente in Battipaglia, distretto notarile di Salerno, dal 21 febbraio 1976;

Goffredi Luigi, residente in Cosenza, dal 24 febbraio 1976.

(9002)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Cooperative riunite di consumo », in Jesi

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1975 il dott. Bruno Giostra è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Cooperative riunite di consumo », in Jesi (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 28 aprile 1969, in sostituzione del rag. Tommaso Pirani, deceduto.

(8942)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa operaia « Serenissima », in Verona

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1975 il rag. Pierluigi Garavaso è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa operaia « Serenissima », in Verona, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 9 maggio 1969, in sostituzione del rag. Mario Andreone, deceduto.

(8943)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 22 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	673,80	673,80	674,40	673,80	674 —	673,78	673,70	673,80	673,80	673,80
Dollaro canadese	655,70	655,70	656,75	655,70	656 —	655,67	655,70	655,70	655,70	655,70
Franco svizzero	256,60	256,60	256,50	256,60	256,35	256,58	256,55	256,60	256,60	256,60
Corona danese	113,40	113,40	113,40	113,40	113,25	113,38	113,40	113,40	113,40	113,40
Corona norvegese	123,80	123,80	123,90	123,80	123,67	123,75	123,80	123,80	123,80	123,80
Corona svedese	155 —	155 —	155,30	155 —	155,06	155,02	155,30	155 —	155 —	155 —
Fiorino olandese	256,60	256,60	256,28	256,60	256,15	256,57	256,60	256,60	256,60	256.50
Franco belga	17,4875	17,4875	17,48	17,4875	17,48	17,45	17,4875	17,4875	17,4875	17,45
Franco francese	154,75	154,75	154,85	154,75	154,47	154,73	158,80	154,75	154,75	154,70
Lira sterlina	1394,90	1394,90	1395,50	1394,90	1393,45	1394,88	1395,25	1394,90	1394,90	1394,90
Marco germanico	263,90	263,90	264,28	263,90	263,67	263,95	264,06	263,90	263,90	263,90
Scellino austriaco	37,27	37,27	37,2450	37,27	37,22	37,25	37,24	37,27	37,27	37,25
Escudo portoghese	25,50	25,50	25,50	25,50	25,43	25,46	25,50	25,50	25,50	25,50
Peseta spagnola	11,435	11,435	11,44	11,435	11,42	11,42	11,4325	11,4350	11,4350	11,40
Yen giapponese	2,234	2,234	2,24	2,234	2,235	2,22	2,2350	2,2340	2,2340	2,23

Media dei titoli del 22 ottobre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,550
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,050
» 5 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,300
» 5 % (Città di Trieste)	92,375
» 5 % (Beni esteri)	91,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,100
» 5,50 % » » 1968-83	81,700
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	85,575
» 6 % » » 1971-86	86,675
» 6 % » » 1972-87	82,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,700
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	95,725
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	673,75
Dollaro canadese	655,70
Franco svizzero	256,575
Corona danese	113,40
Corona norvegese	123,80
Corona svedese	155,15
Fiorino olandese	256,60
Franco belga	17,487
Franco francese	154,775
Lira sterlina	1395,075
Marco germanico	263,98
Scellino austriaco	37,255
Escudo portoghese	25,50
Peseta spagnola	11,434
Yen giapponese	2,234

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Prima estrazione delle cartelle 9 % emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale

Si notifica che alle ore 9 del giorno 24 novembre 1975 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla prima estrazione delle cartelle 9 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1976, n. 8 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per l'importo complessivo di L. 8.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9046)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Stefano Castellazzi, nato a Bologna il 9 marzo 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 4 giugno 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(8806)

Il dott. Angelo Maurino, nato a Eboli (Salerno) il 10 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 9 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8946)

Il dott. Luigi Rotolo, nato a Portici (Napoli) il 14 settembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di architetto rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 20 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8947)

Il dott. Giancarlo Vernari, nato a Ponte di Piave (Treviso) il 5 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 16 dicembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(8948)

Il dott. Roberto Soana, nato a Mantova il 19 marzo 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 29 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(8949)

Il dott. Pietro Modestino, nato a Paternopoli (Avellino) il 27 ottobre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 17 giugno 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8950)

Il dott. Diodato Di Palma, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 2 febbraio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 23 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8951)

Il dott. Paolo Roccato, nato ad Arcole (Verona) il 28 luglio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 21 maggio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(8952)

Il dott. Franco Testaguzza, nato a Monte Porzio (Pesaro) il 25 marzo 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 28 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(8953)

La dott.ssa Marina Antonietta Cecchi, nata a Rimini (Forlì) il 13 giugno 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 17 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(8954)

Il dott. Luigi Corvelli, nato a Roma il 10 giugno 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 9 maggio 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8955)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 204, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 25 gennaio 1973 dalla prof.ssa Renata Pecorari, avverso la decisione 18 dicembre 1972 della commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, istituita presso il provveditorato agli studi di Parma.

(8851)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1975, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 123, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Sergi Gianani Maria Luisa in data 20 maggio 1970, per il parziale annullamento del decreto ministeriale 10 dicembre 1968, n. 1435, circa la decorrenza, agli effetti giuridici della promozione ad ordinario degli insegnanti di materie letterarie nelle scuole medie.

(8632)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 349, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 18 aprile 1972 dal prof. Talarico Giovanni, per l'annullamento della decisione n. 28756/253 del 16 agosto 1971, con la quale la commissione ricorsi, operante presso il provveditorato agli studi di Catanzaro, ha respinto il ricorso gerarchico del medesimo avverso l'attribuzione di punti 3 anzichè 6, per il servizio prestato nell'anno scolastico 1970-71.

(8633)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 347, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 18 agosto 1971 dal prof. Galasso Michele, avverso la decisione della commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Campobasso, che nella seduta del 21 luglio 1971, rigettava il gravame gerarchico dell'interessato per la valutazione del servizio militare ai fini della collocazione nella graduatoria degli aspiranti all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili nelle scuole medie.

(8634)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 348, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 settembre 1971, dalla professoressa Acciari Fernanda, avverso la decisione n. 12091 del 5 agosto 1971, emessa dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Viterbo.

(8635)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 356, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 6 dicembre 1969 dai professori Gallini Ivo, Sassoli Domenico, Baldazzi Paolo, Ferriero Lorenzo, Princiotto Attilio, Righini Franco e Ugolini Giuseppe, avverso e per l'annullamento dell'art. 14 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 e del provvedimento ministeriale n. 11278/12 del 6 ottobre 1969.

(8636)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975, registro n. 59 Istruzione, foglio n. 31, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Antonio Barbato, avverso la decisione n. 31241/C4, del 21 luglio 1970 del provveditore agli studi di Genova, di reiezione di un precedente ricorso dello interessato, avverso la qualifica di «sufficiente» attribuitagli dal preside dell'istituto tecnico industriale «Giorgi» di Genova per l'anno scolastico 1969-70.

(8637)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro n. 49 Istruzione, foglio n. 43, è stato dichiarato irricevibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dal prof. Pace Francesco, ordinario di ragioneria negli istituti tecnici, avverso il provvedimento 3 novembre 1967, n. 155, del provveditore agli studi di Rieti, con il quale veniva respinto il precedente ricorso gerarchico dell'interessato contro la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflittagli dal preside dell'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Rieti.

(8638)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975, registro n. 68 Istruzione, foglio n. 338, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 26 febbraio 1974 dalla dott.ssa Guidi Anna Maria, avverso la nomina per 8 ore di materie giuridiche ed economiche, conferita nelle classi quarta e quinta sperimentali dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Melfi (Potenza) al dott. Bufano Tommaso.

(8847)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975, registro n. 68 Istruzione, foglio n. 331, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 20 marzo 1974 dal prof. Antonacci Antonio, avverso e per l'annullamento della decisione 28 novembre 1973, n. 22271/1 prot., assunta dalla commissione ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi de L'Aquila.

(8848)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975, registro n. 59 Istruzione, foglio n. 26, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 6 dicembre 1974, il ricorso straordinario proposto dalla signora Iorio Pinesich Maddalena, avverso la decisione del provveditore agli studi di Foggia 9 febbraio 1970, di reiezione del ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente contro la graduatoria del concorso a un posto di vice-segretario economo non di ruolo presso l'istituto tecnico industriale «Altamura» di Foggia.

(8852)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 luglio 1975, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Vaiano Cremasco (Cremona), e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 25 luglio 1975 con il quale il dott. Andrea Fusar Poli veniva nominato commissario liquidatore della predetta azienda di credito;

Considerato che il dott. Fusar Poli è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Vincenzo Mazzotti, nato a Crema l'8 febbraio 1944, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Vaiano Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Vaiano Cremasco (Cremona), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Andrea Fusar Poli deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1975

Il Governatore: BAFFI

(8759)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di vice direttore, nel ruolo del personale impiegatizio delle case di riposo.

Art. 1.

Posti a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto, nel ruolo della categoria direttiva del personale delle case di riposo dell'Opera nazionale per i pensionati di Italia, un concorso pubblico, per esami, ad undici posti di vice direttore, ruolo direttori di case di riposo, riservato a candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche o in scienze economico-marittime. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli sopraindicati.

Per partecipare al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre ad essere muniti di uno dei titoli di studio anzidetti, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età previste dalle vigenti disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione di cui al successivo art. 2, siano dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

3) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

4) buona condotta morale e civile;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento del medesimo, documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla predetta data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Tutti gli altri requisiti, oltre che a tale data, debbono essere posseduti anche a quella di presentazione dei documenti di cui al primo comma del successivo art. 9.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dal presidente dell'Opera

Art. 2.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno inoltre far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnare direttamente, tra le ore 8,30 e le ore 12,30 dei giorni non festivi, alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - Roma (cap. 00196), la sola domanda di ammissione, firmata di proprio pugno dagli aspiranti medesimi.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ove tale termine venga a scadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile ove risultino spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente alla Direzione generale la data della presentazione sarà quella risultante dal timbro datario appostovi dal competente ufficio dell'istituto.

E' fatto tassativo divieto, pena la non ammissione al concorso, di presentare le domande tramite amministrazioni diverse dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, o tramite le istituzioni periferiche dell'Opera stessa.

Il mancato rispetto del termine indicato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importerà la non ammissione dell'aspirante medesimo al concorso.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome e nome propri ed il cognome del marito);

b) il luogo e la data di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il limite di età di 32 anni dovranno precisare, ai fini dell'ammissione, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o all'esenzione dal medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel primo comma del precedente art. 1;

e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali o di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) se sono stati o meno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; in caso affermativo dovranno indicare le cause di risoluzione dei singoli rapporti di impiego. La dichiarazione è altresì necessaria qualora il candidato sia attualmente alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare:

1) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

2) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

3) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni. L'Opera non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Opera stessa.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario dell'Opera delegato a ricevere la domanda stessa nel caso che questa sia presentata personalmente dall'interessato (art. 20, legge n. 15 del 4 gennaio 1968).

Per i dipendenti dell'Opera è sufficiente il visto del dirigente l'istituzione periferica presso la quale i medesimi prestano servizio o del capo dell'ufficio al quale essi sono addetti.

Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 3.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Opera, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 4.
Prove d'esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui al programma riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nei locali, nei giorni e con inizio alle ore che saranno successivamente stabiliti e preventivamente comunicati.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, concessione speciale « C » o tessera di riconoscimento, modello AT, se il candidato è dipendente da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Le date di svolgimento delle prove scritte saranno comunicate con preavviso di almeno quindici giorni, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le dette prove si epleteranno secondo le norme contenute nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente bando.

L'esito delle ripetute prove sarà comunicato ai candidati a mezzo di lettera raccomandata.

Per i candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale la comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno considerati decaduti dal concorso stesso senza necessità di particolare comunicazione.

Art. 5.
Votazione minima e votazione complessiva

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Opera.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.
Titoli di preferenza e precedenza
Termine di presentazione e relativa documentazione

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - Roma (cap. 00196), entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Il ritado nella presentazione o nell'arrivo alla sede della Opera dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine decrescente dei punteggi ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Opera, il quale, provvederà, inoltre, a dichiarare, sotto condizione dell'accertamento del possesso, alle prescritte date, dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, i vincitori del concorso, nonchè gli idonei oltre i vincitori.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei l'amministrazione terrà conto delle precedenze (riserva di posto) previste dalle disposizioni di legge vigenti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi militari e civili di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove di guerra, per servizio o del lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi).

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino dell'Opera.

Di detta pubblicazione verrà data notizia, entro venti giorni, all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'opera a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricezione risultante dall'apposito avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati che non siano risultati idonei.

Art. 8.
Nomina in prova ed in ruolo dei vincitori

Con lo stesso provvedimento di cui al terzo comma del precedente art. 7 e sempre sotto condizione dell'accertamento del possesso, alle prescritte date, dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina in prova dei vincitori, fissandone inoltre la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'Opera ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, decadranno dalla nomina.

La nomina in prova dell'impiegato che per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale l'impiegato non abbia, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo stesso all'impiegato sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di vice direttore.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono soggetti al periodo di prova anche gli impiegati di ruolo dell'Opera provenienti da una categoria inferiore.

Art. 9.
Documentazione di nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il personale - Ufficio II - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - Roma (cap. 00196), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre copia autentica di esso nella prescritta carta bollata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica o, se nato all'estero e sia

già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia ancora avvenuta, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. In tal caso la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri (art. 17, quarto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Non è ammessa la sostituzione dell'estratto dell'atto di nascita col certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti che danno titolo a tale elevazione.

A tal fine, i titoli attributivi del diritto all'elevazione del limite massimo di età coincidenti con quelli attributivi del diritto alla preferenza a parità di merito o precedenza nella nomina dovranno essere documentati nelle forme prescritte nell'allegato 4, a meno che non siano già stati presentati, a termine del precedente art. 6, per godere dei detti benefici della preferenza o precedenza.

I concorrenti che, già coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano successivamente ottenuto sentenza di divorzio, dovranno presentare copia autenticata nei modi di legge della sentenza stessa.

I candidati promossi per merito di guerra produranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia, autenticata nei modi di legge, della sentenza emessa a loro carico o attestazione in carta legale del prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziale presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata, attestante, altresì, che il candidato godeva della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata, attestante, altresì, che il candidato godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine.

Detto ocumento non può essere sostituito dal certificato penale;

6) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, anche quelli della procura e della pretura della precedente residenza;

7) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno produrre il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva. Gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

8) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

9) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato dovrà contenere, altresì, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che inoltre sia idoneo all'impiego cui aspira.

Anche i candidati invalidi dovranno documentare, nello stesso certificato o in un certificato a parte, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge sopra richiamata e del relativo regolamento di esecuzione.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego, l'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà inoltre ad accertare d'ufficio il possesso del requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, art. 2, ultimo comma).

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificati dei carichi pendenti;

5) certificato medico.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

I candidati che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Opera, sono esentati dal presentare i documenti che risultino già in possesso della amministrazione, ad eccezione del certificato medico di cui al punto numero 9) del precedente primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, in rafferma, od in carriera continuativa, e quelli appartenenti ai Corpi armati dello Stato sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il documento militare ed il certificato medico di cui ai punti 3), 7) e 9) del precedente primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, rilasciato, nella prescritta carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo alla sede dellOpera anche di uno soltanto dei documenti prescritti dal presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Art. 10.
Immissione provvisoria in servizio

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di immettere provvisoriamente in servizio i vincitori del concorso previo accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica allo impiego.

In tal caso e al fine del predetto accertamento, i vincitori del concorso sono tenuti a presentare, il giorno stesso in cui sono immessi in servizio, il certificato medico di cui al punto 9) del precedente art. 9.

I vincitori stessi sono inoltre tenuti a rilasciare, nell'attesa che si sia provveduto nei loro confronti all'accertamento, a norma del precedente art. 9, del possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, una dichiarazione scritta nella quale attestino di essere in possesso dei predetti altri requisiti.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi dei precedenti commi, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno immediatamente allontanati dal servizio qualora l'Opera, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma ed all'art. 2.

Art. 11.
Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Lo stato giuridico ed il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni regolamentari in vigore presso l'Opera.

Art. 12.
Conferimento agli idonei di ulteriori posti disponibili e di quelli rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere nel termine dei sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.
Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il presidente: SCAMARCIO

ALLEGATO 1

Schema della domanda

RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio per il Personale - Ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito), nat . . a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in (1) . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . , chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a undici posti di vice direttore.

A tal fine fa presente (2) di aver diritto al beneficio della elevazione del (ovvero: dell'esenzione dal) limite massimo di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto al suddetto beneficio).

. . l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

a) di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . in data . . . . presso (3) . . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

e) con riguardo agli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . . . . (i candidati di sesso maschile dovranno dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio miliatre di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure, perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e cioè presso . . . . (specificare quali indicando anche la sede dell'ufficio) . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a causa di . . . . . (nel caso che il candidato sia attualmente, ovvero, non sia mai stato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni è necessaria un'esplicita dichiarazione in tal senso);

g) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli (o le) verrà assegnata.

. . l . . sottoscritt . . chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Opera non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dell'indirizzo dichiarato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo medesimo:

Indirizzo:

(cognome e nome) . . . .
(via, piazza, ecc., nonchè numero civico) . .
(località e c.a.p. ed eventualmente provincia) .

Luogo e data . . . . .

Firma (6) . . . .
autentica

---

(1) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(2) La dichiarazione dovrà essere resa solo dagli aspiranti che, avendo superato il limite massimo di 32 anni di età, alla data di scadenza prevista dal bando, abbiano diritto alla elevazione o all'esenzione dal suddetto limite.

(3) Indicare quale, nonchè il giorno, il mese e l'anno del conseguimento del diploma, l'università che lo ha rilasciato ed il relativo indirizzo.

(4) In caso contrario, i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia

stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(5) I dipendenti dell'Opera dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Opera competente a ricevere le domande nel caso che le stesse siano presentate personalmente dagli interessati. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Opera è sufficiente il visto del dirigente l'istituzione periferica presso la quale essi prestano servizio o del capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

a) diritto amministrativo;
b) diritto del lavoro e legislazione sociale.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

c) organizzazione strutturale e finalità istituzionali dello O.N.P.I.;
d) diritto privato (civile e commerciale);
e) economia politica;
f) diritto costituzionale;
g) elementi di contabilità dello Stato.

ALLEGATO 3

NORME PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE

1) All'atto della presentazione per sostenere le prove scritte, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei documenti indicati nell'art. 4 del bando.

2) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere (penna stilografica o a sfera ad inchiostro bleu o nero; è vietato l'uso di inchiostri di altri colori).

3) Coloro che si presenteranno dopo l'inizio delle prove stesse non vi saranno ammessi.

4) Per lo svolgimento di ciascuna delle prove saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema. Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno consegnare il lavoro, anche se non ultimato, unitamente alle minute.

5) Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

6) I lavori dovranno essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

7) I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Potranno portare e consultare soltanto i dizionari, i testi di legge non commentati e quelle altre pubblicazioni o libri che siano stati preventivamente autorizzati o messi a disposizione dalla commissione giudicatrice.

8) I concorrenti che contravverranno alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque avranno copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema saranno esclusi dal concorso.

9) Ai candidati saranno consegnate in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 6), due buste di eguale colore: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.

I candidati, compiuto il lavoro, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, a pena di nullità, dovranno porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti. Scriveranno poi, in modo chiaramente leggibile, il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiuderanno nella busta piccola. Porranno quindi anche la busta piccola nella grande che chiuderanno e consegneranno al presidente della commissione o da chi ne fa le veci.

10) I concorrenti che avessero necessità di allontanarsi temporaneamente dall'aula dovranno essere autorizzati dal presidente della commissione o da chi ne fa le veci, previo deposito presso di questi dei fogli ricevuti.

11) I concorrenti che decidessero di ritirarsi dalla prova dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e consegnare i fogli ricevuti; essi non potranno comunque abbandonare l'aula prima di averne avuta autorizzazione dal presidente della commissione o da chi ne fa le veci, e comunque non prima di un'ora dalla dettatura del tema.

ALLEGATO 4

TITOLO DI PREFERENZA E PRECEDENZA DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre, ai sensi e per gli effetti dello art. 6, sono i seguenti:

A) *Ai fine del beneficio della preferenza a parità di merito*:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

(*documentazione come al n. 2*);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce dell'invalidità;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quelli di presentazione) attestante lo stato di sorella, vedova o nubile di caduto in guerra;

17) vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

(documentazione come al n. 16);

18) vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante lo stato di sorella, vedova o nubile, del caduto (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: la dichiarazione della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il coniugato è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competene autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'O.N.P.I.:

dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'istituzione periferica di appartenenza o dal capo dell'ufficio al quale il medesimo è addetto, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

I mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra, i mutilati e invalidi per servizio o del lavoro, gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, i figli dei mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra, i figli dei mutilati e invalidi per servizio o del lavoro, le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, i profughi ed i mutilati e invalidi civili, in luogo dei documenti sopra prescritti potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato od invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

B) *Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina* (riserva di posto):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e del lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, sordomuti e profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato rilasciato, in data recente, dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la loro iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima.

Sia ai fini del beneficio della preferenza che di quello della precedenza, le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione solo se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8958)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di avvocato o procuratore legale di 2ª classe nel ruolo legale della carriera direttiva.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di avvocato o procuratore legale di 2ª classe nel ruolo legale della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

1) diploma di laurea in giurisprudenza (il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una Università della Repubblica);

2) abilitazione dell'esercizio professionale;

3) iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori legali;

4) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per i concorrenti coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti: dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili; dei dipendenti della Associazione nazionale per il controllo della combustione in servizio di ruolo e non di ruolo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

6) buona condotta civile e morale.

L'Associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

7) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

8) godimento dei diritti politici;

9) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana, 167 - 00184 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano entro il suddetto termine al competente ufficio, dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, al servizio relazioni con il personale dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio o sezione dell'Associazione).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubblica amministrazione, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno d'età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nel punto quinto del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea (con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito);

e) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

f) il possesso dei requisiti previsti al punto 3) dell'art. 2;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

i) di non aver mai subito condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso.

In caso contrario il concorrente dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

n) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Associazione stessa, nè per i casi di dispersione o ritardo di comunicazioni, dovute ad inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, ovvero a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Associazione è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.
Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno, nel loro interesse, allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale, con la votazione riportata nel relativo esame, nonchè tutti i titoli culturali, accademici, scientifici e professionali che il candidato ritiene di presentare nel proprio interesse;

2) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

La commissione esaminatrice del concorso è nominata, con provvedimento del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte, che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:
1) diritto civile o amministrativo;
2) procedura civile o penale;

b) in una prova orale che verterà sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) diritto processuale civile;
3) diritto amministrativo;
4) diritto e procedura penale;
5) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove di esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.
Votazioni minime

Saranno ammessi al colloquio soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 nelle prove scritte e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nel colloquio avranno riportato una votazione di 70 punti su 100.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i 30 punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.
Formazione della graduatoria di merito

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.
Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale qualora abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione: ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale dalla quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dello I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati); attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilascato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provincale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 831; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

12) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

13) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove e nubili di caduti di guerra;

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto di guerra;

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 17);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio, unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

21) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia intestata autentica di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 10.

Formazione della graduatoria del vincitore e degli idonei

La graduatoria del vincitore e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui all'art. 9.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 11.

Presentazione dei documenti

La graduatoria di merito e le graduatorie del vincitore e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione della Associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'Associazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego il candidato risultato vincitore dovrà presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea, od una copia autenticata del diploma originale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ovvero il documento rilasciato dalle competenti università in sostituzione del diploma stesso.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) certificato, in carta bollata, di abilitazione all'esercizio della professione;

c) certificato, in carta bollata, da cui risulti l'iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori legali;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata; tale documento non è sostituibile con il certificato di nascita.

I concorrenti i quali pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, sempreché non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 9 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 9;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

f) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

g) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza sempreché non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

i) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

l) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora i candidati siano affetti da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per l'aspirante invalido di guerra o invalido per fatti di guerra ed assimilati od invalido per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dello art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'aspirante mutilato ed invalido civile dovrà produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 623, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego;

m) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, dichiarazione del comando da cui il candidato dipende (per i militari alle armi); ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

n) una fotografia recente, formato tessera autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso della Associazione.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Nomina ed assunzione in servizio

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbia per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Egli dovrà accettare la sede di servizio che gli verrà assegnata.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, ottenuto giudizio favorevole sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Non potranno in nessun caso essere accolte domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Art. 13.

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante al vincitore del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore, presso la Associazione, per la qualifica di avvocato o procuratore legale di 2ª classe nel ruolo legale della carriera direttiva.

Roma, 1° ottobre 1975

Il presidente: Pavan

Schema di domanda
(da inviare su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - via Urbana, 167 - 00184 Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di avvocato o procuratore legale di 2ª classe nel ruolo legale della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

b) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in data . . . . . .;

c) di essere stato iscritto all'albo degli avvocati e procuratori legali di . . . . in data . . . ;

d) di essere cittadino italiano;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

f) di non aver mai subito condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso (3);

g) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . .;

h) di aver/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esse stabilite.

In caso di nomina il sottoscritto si impegna a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (4).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso, gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . . .

Firma (5)

. . . .

---

(1) Coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli e pubblicazioni ai fini della attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando.

(5) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Associazione è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(8768)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di avvocato capo nel ruolo legale della carriera direttiva

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a un posto di avvocato capo nel ruolo legale della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

1) diploma di laurea in giurisprudenza (il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica);

2) abilitazione all'esercizio professionale;

3) iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori legali per almeno 10 anni, oppure abilitazione a difendere dinanzi a magistrature superiori ed aver anche svolto l'esercizio dell'attività legale per almeno 10 anni;

4) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) buona condotta civile e morale.

L'Associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

6) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

7) godimento dei diritti politici.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana, 167 - 00184 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano entro il suddetto termine al competente ufficio, dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, al servizio relazioni con il personale dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio o sezione dell'Associazione).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

f) il possesso dei requisiti previsti al punto 3) dell'art. 2;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver mai subito condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso.

In caso contrario il concorrente dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) di non essere incorso nella destituzione da pubblici impieghi;

n) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Associazione stessa, nè per i casi di dispersione o ritardo di comunicazioni, dovuti ad inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, ovvero a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno, nel loro interesse, allegare alla domanda:

1) il certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami ed il certificato di abilitazione all'esercizio professionale, con la votazione riportata nel relativo esame, nonchè tutti i titoli culturali, accademici, scientifici e professionali che il candidato ritiene di presentare nel proprio interesse;

2) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso è nominata, con provvedimento del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario.

La prova orale consiste in un esame sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto processuale civile;

3) diritto amministrativo;

4) diritto e procedura penale;

5) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente lo ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 nelle prove scritte e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione di almeno 60 punti su 100.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verra affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i 30 punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria di merito

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, qualora abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale dalla quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dello I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 831; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

12) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra); stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

13) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto di guerra;

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 17);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

21) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, *nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare*, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia intestata autentica di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 10.

Formazione della graduatoria del vincitore e degli idonei

La graduatoria del vincitore e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui all'art. 9.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 11.

Presentazione dei documenti

La graduatoria di merito e le graduatorie del vincitore e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'Associazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego il candidato risultato vincitore dovrà presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea, od una copia autenticata del diploma originale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ovvero il documento rilasciato dalle competenti università in sostituzione del diploma stesso.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) certificato, in carta bollata, di abilitazione all'esercizio della professione;

c) certificato, in carta bollata, da cui risulti l'iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori legali, per un periodo di almeno 10 anni, con l'indicazione della data di iscrizione oppure; certificato, in carta bollata, attestante l'abilitazione a difendere dinanzi a magistrature superiori unitamente ad una certificazione del cancelliere del tribunale dalla quale risulti che il concorrente ha concretamente svolto attività forense per almeno dieci anni;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata; tale documento non è sostituibile con il certificato di nascita;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine;

f) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

g) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

h) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

i) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla *pretura della circoscrizione in cui il candidato* risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

l) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per l'aspirante invalido di guerra o invalido per fatti di guerra ed assimilati od invalido per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante.

L'aspirante mutilato ed invalido civile dovrà produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 623, e successive modificazioni;

m) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

n) una fotografia recente, formato tessera autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Nomina ed assunzione di servizio

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbia per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Egli dovrà accettare la sede di servizio che gli verrà assegnata.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Compiuto detto periodo l'impiegato se avrà ottenuto giudizio favorevole sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Art. 13.

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante al vincitore del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore, presso la Associazione, per la qualifica di avvocato capo del ruolo legale della carriera direttiva, corrispondente a quella di direttore di 1ª classe.

Roma, addì 27 marzo 1975

Il presidente: PAVAN

Schema di domanda
(da inviare su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana, 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . nato a . . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di avvocato capo nel ruolo legale della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso . . . . . in data . .;

b) di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . .;

c) di essere stato iscritto all'albo degli avvocati e procuratori legali per almeno 10 anni (indicare la data di iscrizione); oppure: di essere abilitato a difendere dinanzi alle magistrature superiori ed aver anche svolto l'esercizio dell'attività legale per almeno 10 anni (indicare la data del conseguimento dell'abilitazione ed il periodo);

d) di essere cittadino italiano;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

f) di non aver mai subito condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso (2);

g) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . .;

h) di aver/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esse stabilite.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (3).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso, gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . .

Firma (4)

.

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli e pubblicazioni ai fini della attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(8767)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami teorico-pratici, a cinquanta posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, contenente le nuove disposizioni organiche della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, come previsto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1975, un concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami teorico-pratici, a cinquanta posti di operatore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopra indicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, il giorno 14 dicembre 1975, alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nel giorno e nell'ora indicata.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Art. 7.

Al colloquio nonchè alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio e alla prova pratica saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi in entrambe le prove.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato ancora di fatto rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciati dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati operatori tecnici in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale lordo di L. 940.800 corrispondente al parametro 128) oltre agli altri assegni spettanti per legge.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1975
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 365

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva tecnica, nonchè l'idoneità all'uso di macchine di ufficio e meccanografiche.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste nella dimostrazione dell'idoneità all'uso di macchine calcolatrici contabili e meccanografiche, mediante la compilazione di prospetti contabili e statistici e la perforazione di schede e la verifica relativa e la selezione, lo inserimento e la stampa dei dati contenuti nelle schede stesse.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, della Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

—

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami teorico-pratici, a cinquanta posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede;

9) dichiara, inoltre, di aver preso visione del programma d'esame, di cui all'allegato 1, con particolare riguardo alla prova pratica da sostenere per dimostrare la conoscenza delle cognizioni tecniche necessarie per l'uso di macchine d'ufficio e meccanografiche per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva tecnica.

Data, ...

Firma (6) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare le precedenti residenze.

(2) Tale precisione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza o degli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(8959)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per la riammissione in servizio di carriera nel ruolo specialisti dell'Aeronautica militare di venti unità

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare;

Considerato che alcune categorie di sottufficiali dell'Aeronautica militare risultano deficitarie e, pertanto, è opportuno avvalersi della facoltà di cui all'art. 80 del citato regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni, che prevede la riammissione in servizio di carriera di personale militare che all'atto dell'invio in congedo abbia rivestito grado non superiore a quello di sergente maggiore;

Decreta:

Art. 1.

Possono essere riammessi, a domanda, in servizio di carriera i sergenti e sergenti maggiori dell'Aeronautica militare che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) appartengano a ruolo e categorie seguenti:

ruolo specialisti catetgoria governo	n. 15
ruolo specialisti categoria elettricisti . . .	» 2
ruolo specialisti categoria automobilisti . . .	» 2
ruolo specialisti categoria assistenti tecnici . . .	» 1

b) siano stati vincolati a ferme o rafferme e abbiano rivestito all'atto dell'invio in congedo, grado non superiore a quello di sergente maggiore;

c) non abbiano cessato da oltre quattro anni, dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di riammissione, dal servizio di carriera;

d) non abbiano superato alla data del presente decreto il 35° anno di età.

Il predetto limite di età è aumentato di un periodo di tempo pari a tanti anni, mesi e giorni quanti il militare ne abbia compiuti di effettivo servizio computabili ai fini pensionistici;

e) siano di buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglie di incensurabile moralità;

f) siano in possesso della idoneità fisica richiesta per il ruolo e le categorie di cui alla precedente lettera *a*);

g) risultino di provata capacità professionale;

h) non siano cessati dal servizio per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *g*), *i*), dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 2.

Il numero degli elementi da riammettere in servizio di carriera nel ruolo specialisti dell'Aeronautica militare è di venti unità suddivisi nelle categorie appresso indicate:

categoria governo	n. 15
categoria elettricisti	» 2
categoria automobilisti	» 2
categoria assistenti tecnici	» 1

Qualora il numero dei posti di qualcuna delle categorie di cui sopra non potesse essere ricoperto per mancanza di elementi riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altra delle predette categorie a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

I sergenti e i sergenti maggiori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1 potranno chiedere la riammissione soltanto nella categoria di appartenenza; all'atto della riammissione in servizio, i sergenti maggiori dovranno rinunciare incondizionatamente al grado per rivestire quello di sergente.

Tutti coloro che presentano domanda di riammissione saranno sottoposti a cura del Ministero, a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *f*) del precedente art. 1.

Contro l'esito della visita sanitaria non è ammesso appello.

Gli interessati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

Le domande di riammissione, debitamente sottoscritte dagli interessati, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno essere trasmesse al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 3ª Sezione Viale dell'Università n. 4 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli interessati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

il grado rivestito, il ruolo e la categoria di appartenenza, nonchè la durata e i periodi di servizio militare prestato;

la categoria dove intendano essere riammessi.

Nella domanda gli interessati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 3ª Sezione Viale dell'Università, 4 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione agli accertamenti sanitari non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio. Le domande di riammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato nel presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto in originale, ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Qualora dai suddetti documenti non risultino i voti conseguiti i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea, se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie, oppure il voto unico espresso in sessantesimi, se trattasi di diploma di istituto medio;

b) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno presentare, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 5;

c) documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata del foglio matricolare.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Un'apposita commissione ministeriale, nominata con successivo decreto, procederà alla formazione delle graduatorie distinte per categoria prescindendo dal grado rivestito dagli aspiranti.

Le predette graduatorie dovranno essere formate in base alle qualità militari e professionali degli aspiranti risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dagli aspiranti stessi, secondo criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

Non sarà dichiarato idoneo, e sarà quindi escluso dalla graduatoria, l'aspirante al quale la commissione abbia assegnato un punteggio inferiore ai 12/20, per il complesso delle predette qualità militari e professionali.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dalla amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o presso l'Amministrazione dell'aeronautica.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa potrà escludere quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di riammettere in servizio di carriera, con decreto motivato per mancanza di requisiti prescritti.

Art. 8.

I riammessi in servizio di carriera dovranno contrarre una ferma sufficiente per raggiungere il 12° o il 6° anno di servizio a seconda che abbiano o non compiuto 6 anni di servizio militare.

Il tempo trascorso in congedo non sarà computato agli effetti del servizio, nè a quelli di pensione.

I candidati risultati vincitori e riammessi seguiranno in ruolo nelle rispettive categorie il sergente meno anziano che trovasi in servizio all'atto della loro riammissione, assumendo la stessa anzianità assoluta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 288.

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 3ª Sezione - ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . . . chiede di essere riammesso in servizio di carriera nell'Aeronautica militare con il grado di sergente del ruolo . . . . . categoria . . . ., ai sensi del decreto di cui alla *Gazzetta Ufficiale n.* 284 del 25 ottobre 1975.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'università, istituto superiore . . . . o scuola di . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .

Allego alla presente i seguenti documenti:

1) . . . .

2) . . . .

3) . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia originaria ed acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Precisare il grado rivestito nonchè ruolo, categoria di appartenenza ed il periodo di servizio prestato.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del candidato o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio.

(9021)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, qualificato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1973, registro n. 7, foglio n. 282, col quale è stato indetto un concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, qualificato, con la qualifica professionale di falegname e falegname stipettaio « OP », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, e successive modificazioni;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, qualificato, con la qualifica professionale di falegname e falegname stipettaio « OP », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1972, è costituita come appresso:

Presidente:

Gioggi dott. Francesco, magistrato d'appello addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Presidente supplente:

Longhi dott. Tonino, direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento addetto all'ufficio 1° della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Cubisino prof. Michele, insegnante, scuola d'arte regionale Grammichele di Catania;

Nicolò Luigi, operaio specializzato nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario:

Zamprotta Antonio, coadiutore principale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Segretario supplente:

Avallone Armando, coadiutore principale nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Alla spesa presunta di L. 200.000 per il funzionamento della commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul cap. 1094 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1975

p. *Il Ministro:* DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1975
Registro n. 24 Giustizia, foglio n. 398

(8862)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'istanza e la documentazione con la quale il prof. Lionello Ferrari chiede l'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i propri decreti n. 900.2/3356 del 24 giugno 1970 e n. 900.3 del 21 maggio 1975, che modifica in parte il precedente, con i quali il servizio prestato all'estero dal predetto sanitario viene riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 10 luglio 1960, n. 735, equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana;

Considerato che il servizio reso dal prof. Ferrari è equiparato per il periodo dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1963 al servizio di primario di chirurgia generale presso l'ospedale specializzato regionale e che lo stesso è in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità nella medesima qualifica e disciplina;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1971, 20 luglio 1972, 20 dicembre 1972, 20 giugno 1973, 6 dicembre 1973, 21 gennaio 1974, 20 luglio 1974 e 16 maggio 1975 che predispongono l'elenco dei primari di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 22 dicembre 1971, viene aggiunto con il n. 1562 il nominativo del prof. Lionello Ferrari, nato a Venezia il 26 maggio 1929.

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso enti ospedalieri da cui dipendono ospedali regionali, provinciali, o zonali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(9083)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI TERNI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla amministrazione dell'ente in Terni.

(8917)

OSPEDALE «E. PROFILI» DI FABRIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 3 luglio 1975, n. 90 e 10 luglio 1975, n. 103, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario direttore e un posto di aiuto coadiutore del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona), piazzetta del Podestà, 8 - tel. 0732/6434.

(8973)

OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sestri Levante (Genova).

(8970)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(9032)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 15 settembre 1975, n. 240 e 22 settembre 1975, n. 261, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri, via D. Oliva, 22.

(8971)

OSPEDALE DI RIETI

Concorso riservato ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 maggio 1975, n. 283, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Rieti.

(9029)

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 ottobre 1974, n. 659, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rieti.

(9030)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 agosto 1975, n. 382, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno), via Forlanini - telefono 31021.

(9031)

OSPEDALE «S. MARIA DEL PRATO» DI FELTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(8975)

OSPEDALE «S. MARIA BIANCA» DI MIRANDOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione alle deliberazioni 17 luglio 1975, n. 265 e 6 settembre 1975, n. 318, sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo;

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(8966)

OSPEDALE «FERRARI» DI CEPRANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 agosto 1975, n. 237, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del reparto di chirurgia;
un posto di assistente del reparto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(8976)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1975, n. **46.**

Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la realizzazione di nuove linee di trasporto in servizio pubblico mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia e di promuovere un miglioramento qualitativo del servizio funiviario mediante la sostituzione di impianti esistenti, non più rispondenti alle attuali esigenze di trasporto, con nuovi impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia, l'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere, sulle spese ritenute ammissibili, contributi rateali costanti fino alla misura massima del 7,5% per la durata di cinque anni.

Al fine di agevolare la realizzazione di nuove linee di trasporto in servizio pubblico mediante impianti scioviari in zone a moderato sviluppo turistico, possono essere concessi, sulle spese ritenute ammissibili, contributi «una tantum» fino alla misura massima del 30 %.

Art. 2.

Quale spesa ammissibile a contributo si assume il costo convenzionale dell'impianto, stabilito mediante formula, di cui alla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e relativo regolamento.

Art. 3.

La domanda per ottenere il contributo va inoltrata alla giunta provinciale, tramite l'ufficio trasporti, entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere corredata con i seguenti documenti:

A) Per impianti che realizzano nuove linee di trasporto funiviario:

1) copia fotostatica dell'atto di costituzione e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;

2) relazione sulle finalità della linea con una analisi sull'origine del traffico prevedibile ed un'illustrazione delle infrastrutture ricettive e turistiche esistenti o previste nella zona;

3) una planimetria in scala non inferiore a 1 : 25.000, preferibilmente 1 : 10 000, con indicate la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonchè le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici e/o sciistici di collegamento tra queste;

4) progetto esecutivo o di massima dell'impianto che realizza la linea avente i requisiti di cui all'art. 6 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;

5) estratto dalla cartografia del piano urbanistico comunale concernente l'impianto.

B) Per sostituzione di impianti:

1) relazione sull'opportunità della sostituzione dell'impianto che giustifichi la richiesta;

2) planimetria di cui alla precedente lettera *A*), punto 3);

3) progetto di cui alla precedente lettera *A*), punto 4).

Art. 4.

Dopo l'esame dei documenti, l'ufficio trasporti esprime un parere tecnico sulla costruibilità dei singoli impianti funiviari e determina la spesa ammissibile per questi nel modo stabilito nell'art. 2 della presente legge.

Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all'articolo precedente o in merito alle quali sia stato espresso dall'ufficio trasporti parere negativo di cui al primo comma del presente articolo, sono respinte dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia dei trasporti entro il successivo 31 marzo.

Sulle singole domande il comitato consultivo funivie esprime un parere sull'opportunità della realizzazione delle nuove linee oppure sulla sostituzione di impianti, nonchè sull'ammissibilità a contributo degli stessi.

Art. 5.

La giunta provinciale delibera entro il 31 luglio di ogni anno sull'ammissione a contributo, forma la graduatoria delle domande ammesse ed assegna i contributi nell'ordine di graduatoria, fissando per ogni singolo impianto la misura del contributo.

Art. 6.

La liquidazione del contributo avviene su domanda dell'interessato corredata dai seguenti documenti:

1) nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;

2) dichiarazione dell'ufficio trasporti dalla quale risulta che il costo dell'impianto realizzato, accertato con gli stessi criteri applicati per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, non è inferiore alla spesa ammessa a contributo

Nella domanda l'interessato dichiara di non aver beneficiato di altri contributi o sovvenzioni.

Il contributo quinquennale viene liquidato in rate semestrali decorrenti dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla deliberazione con la quale è stato concesso il contributo.

L'importo del contributo è ridotto in proporzione qualora il costo dell'impianto sia inferiore alla spesa ammessa a contributo.

Art. 7.

Con deliberazione della giunta provinciale è disposta la revoca del contributo:

a) se entro un anno dalla concessione del contributo lo interessato non ha ottenuto la concessione della nuova linea funiviaria oppure il benestare all'inizio dei lavori relativi alla sostituzione dell'impianto esistente;

b) se la concessione viene dichiarata decaduta per mancata realizzazione della linea entro il termine stabilito oppure se entro il termine posto nella deliberazione di concessione del contributo non avviene la sostituzione dell'impianto;

c) se l'interessato non ha prodotto domanda di liquidazione, corredata di tutti i documenti di cui al precedente articolo, entro un anno dalla data del nullaosta al pubblico esercizio;

d) se per la stessa iniziativa l'interessato ha beneficiato di altre provvidenze o sovvenzioni.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi previsti sono autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1975:

a) un limite d'impegno di lire 200 milioni per la concessione del contributo quinquennale, di cui al primo comma dell'art 1 della presente legge;

b) la spesa di lire 120 milioni per la concessione del contributo « una tantum » di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Le annualità relative al limite d'impegno di lire 200 milioni saranno iscritte negli stati di previsione della spesa per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi e comunque entro i limiti previsti dall'art. 36 della legge di contabilità dello Stato.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di lire 320 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975; si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

Cap. 4450 (*con modifica del testo*). — Contributi « una tantum » per la realizzazione di nuove linee di trasporto in servizio pubblico mediante impianti scioviari	L. 120.000.000
Cap. 4489 (*con modifica del testo*). — Spese per la realizzazione di nuove linee di trasporto in servizio pubblico mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia . . .	» 200.000.000
	L. 320.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L. 320.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 agosto 1975

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1975, n. 47.

Disposizioni per la classificazione delle strade di interesse provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Classi delle strade

Le strade di uso pubblico di interesse provinciale si distinguono in provinciali, comunali e vicinali.

Art. 2.

Strade provinciali

Possono essere classificate come provinciali le strade che:

a) allacciano alla città di Bolzano i capoluoghi dei singoli comuni o più capoluoghi di comune fra di loro;

b) allacciano alla rete statale e provinciale i capoluoghi di comune;

c) allacciano capoluoghi di comune alle stazioni ferroviarie;

d) costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra le strade pubbliche;

e) collegano alla viabilità pubblica zone isolate costituite da centri edificati o centri di intensa attività commerciale o centri climatici o turistici di notevole importanza;

f) collegano le valli laterali con le vallate principali assicurando il mantenimento della struttura tradizionale di insediamenti in centri e nuclei abitati ed agevolando la mobilità della popolazione.

Art. 3.
Classificazione delle strade provinciali

La classificazione di strade o di tronchi di esse fra le provinciali è effettuata con deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere dell'ufficio tecnico della provincia, nonchè quello dei comuni interessati.

Art. 4.
Esecuzione di varianti

I tratti di strade provinciali dismessi a seguito di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato della strada perdono di diritto la qualità di provinciale e, ove siano ancora utilizzabili, vengono assunti dai comuni, previa convenzione con la provincia.

Art. 5.
Caratteristiche tecniche delle strade provinciali

La giunta provinciale è autorizzata a stabilire con regolamento le caratteristiche tecniche che devono possedere le strade provinciali, anche ai fini dell'assunzione, in rapporto alla loro importanza per il traffico e tenuto conto delle finalità cui le strade assolvono nel quadro generale della viabilità del territorio.

Art. 6.
Strade comunali

In quanto non statali e non provinciali, sono comunali le strade che:

a) congiungono il maggior centro del comune con le sue frazioni, con la prossima stazione ferroviaria o tramviaria o automobilistica, con un aereoporto ovvero con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale;

b) congiungono le frazioni ed abitati del comune fra loro;

c) sono comprese nell'interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti.

Art. 7.
Classificazione delle strade comunali

La classificazione delle strade comunali è effettuata con deliberazione del consiglio comunale.

La deliberazione è pubblicata nell'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e gli interessati possono presentare opposizione entro i quindici giorni successivi alla scadenza di detto termine. La deliberazione e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla giunta provinciale per le sue definitive determinazioni.

Art. 8.
Strade con diritto di precedenza

Su conforme parere della direzione tecnica della provincia, strade provinciali e comunali o tratti di esse possono essere dichiarati, con decreto dell'assessore ai lavori pubblici « strade con diritto di precedenza ».

Art. 9.
Strade vicinali

Tutte le strade di interesse provinciale non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a pubblico transito sono vicinali.

Art. 10.
Strade di bonifica

Le strade costruite come opere pubbliche di bonifica sono classificate, dopo il collaudo, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 11.
Declassificazione delle strade

Alla declassificazione di strade o tronchi di esse delle categorie delle provinciali o delle comunali si provvede con la procedura stabilita per la classificazione.

Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 12.
Decorrenza della classificazione e declassificazione

I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale sono emanati.

Art. 13.
Interventi della provincia

La giunta provinciale può provvedere, direttamente o con contributi, alla costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale.

Art. 14.
Liquidazione fondi assegnati ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614

I fondi già assegnati e quelli che saranno assegnati per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche a norma delle leggi 22 luglio 1966, n. 614, e 20 ottobre 1971, n. 912, sono liquidati agli enti concessionari con le modalità previste dall'art. 8 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, concernente il « Piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali ».

Ultimata l'esecuzione delle opere, gli enti concessionari devono far pervenire all'assessorato provinciale dei lavori pubblici la documentazione di cui all'art. 10 della suddetta legge provinciale.

Art. 15.
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 agosto 1975

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(8829)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100752840)